

Roberto Cinque
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
28100 NOVARA - Via Magnani Ricotti, 5
Tel. 0321 - 611057 - Fax 0321 - 680683
Codice Fiscale CNQ RRT80H09F952F
Partita iva 01979790035

Cumulo fra compensi derivanti da incarichi conferiti nell'emergenza Covid al personale sanitario in quiescenza e trattamento pensionistico.

In tema di effetti sui trattamenti pensionistici derivanti dal conferimento di incarichi a medici in quiescenza, per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19, dall'inizio della pandemia si è assistito all'introduzione di varie norme aventi l'obiettivo di aumentare le risorse di personale medico, attraverso forme di reclutamento più snelle, destinate anche a sanitari collocati in quiescenza.

Tali norme hanno consentito, in deroga alla disciplina vigente, il conferimento di incarichi, principalmente di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, anche a soggetti che prima della diffusione del virus non avrebbero potuto ricoprirli. L'articolo 3-bis del decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 29 del 12 marzo 2021, come modificato dall' art. 34, comma 8, D.L. 25 maggio 2021, n. 73) consente, in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, alle aziende sanitarie e socio-sanitarie di conferire incarichi al personale sanitario titolare di pensione di vecchiaia, a condizione che tali incarichi abbiano una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022. Tale disposizione impone, attualmente, al pensionato, di dover optare per il mantenimento della pensione ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico.

E' opportuno inoltre notare che l'art. 1, comma 461, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021), per garantire la piena attuazione del piano vaccinale straordinario della popolazione (art. 1, comma 457), ha previsto un'altra forma di reclutamento dei medici in quiescenza. A partire dal 1° gennaio 2021, infatti, per concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale, i medici pensionati possono essere assunti dalle Agenzie di lavoro, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in somministrazione. In questo caso, dunque, i relativi contributi sono corrisposti all'INPS. Tenendo conto anche dell'interpretazione fornita dall'Istituto con circolare n. 70 del 26 aprile 2021, per tale tipologia di incarichi non è prevista alcuna incumulabilità con il trattamento pensionistico (di vecchiaia o anticipato anche presso l'Enpam).

Fattispecie diversa è quella prevista all'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (inserito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27), la cui efficacia, in ragione del perdurare dello stato di emergenza, è stata prorogata, ex art. 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, **sino al 31 marzo 2022**. In particolare, la disposizione dell'art. 2-bis, comma 5, consente anch'essa alle Regioni, una volta esaurite tutte le opportunità di utilizzo di personale in servizio, di conferire, soltanto sino a che perduri lo stato di emergenza, incarichi di durata non

Roberto Cinque

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

28100 NOVARA - Via Magnani Ricotti, 5

Tel. 0321 - 611057 - Fax 0321 - 680683

Codice Fiscale CNQ RRT80H09F952F

Partita iva 01979790035

superiore a sei mesi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza.

In virtù della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in combinato disposto con l'art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 228/2021 citato, la remunerazione dell'incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferito ai sensi dell'art. 2-bis, comma 5, **è cumulabile con il trattamento pensionistico anche per il primo trimestre dell'anno 2022.**

Pertanto, qualora al professionista in pensione sia conferito un incarico ai sensi dell'art. 2-bis, comma 5, sopra citato, i relativi compensi e il trattamento pensionistico possono essere cumulati, allo stato attuale, sino al 31 marzo 2022.

Resta fermo, al contrario, che il conferimento di incarichi - con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022 - ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 2/2021, impone al pensionato di scegliere se mantenere il trattamento pensionistico oppure la remunerazione per l'incarico medesimo. In merito l'Inps, a seguito dell'introduzione della possibilità di optare per il mantenimento del trattamento pensionistico o per l'erogazione dei compensi per incarichi legati all'emergenza COVID-19 (art. 3-bis del decreto-legge n. 2/2021 come novellato dall'art. 34, comma 8 del decreto-legge n. 73/2021), già prima, quindi, della proroga sino al 31 marzo 2022, con la circolare n. 172 del 15 novembre 2021, ha chiarito che le aziende sanitarie e socio-sanitarie sono tenute a trasmettere il contratto di lavoro che riporti la decorrenza e la durata dello stesso, l'opzione effettuata dall'interessato ed eventualmente i mesi a partire dai quali viene corrisposta la retribuzione.

Pertanto, laddove il sanitario abbia optato per la retribuzione derivante dall'incarico, l'Istituto provvede a sospendere la pensione di vecchiaia a decorrere dal mese in cui è stata corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell'incarico e verosimilmente lo stesso sarà costretto a fare anche l'Enpam, su indicazione del medesimo Istituto.

Fermo restando che i medici potranno continuare a percepire insieme stipendio e pensione fino alla fine del mese; sugli adempimenti per il periodo successivo, la citata circolare Inps 172/2021, fa riferimento ai soli incarichi ex decreto legge 2/2021 (i meno numerosi), nulla stabilendo per quelli ex decreto legge 18/2020. E' facile ritenere che, con la fine dello stato di emergenza, anche il regime temporaneo di cumulabilità stipendio/pensione non sia più prorogato (salvo cambiamenti dell'ultimo minuto).